

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL  
DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE  
FORME DI TUTELA DELL'ATS DI BERGAMO  
(WHISTLEBLOWING)**

(Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

## SOMMARIO

<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>5</b>
ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO	5
<b>TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO</b>	<b>5</b>
ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	5
ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO DELLA SEGNALAZIONE	6
ART. 4 - SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING	7
ART. 5 - L'ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO DEL SEGNALANTE	8
ART. 6 - GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	8
ART. 7 - LE SEGNALAZIONI ANONIME E LA LORO TRATTAZIONE	9
ART. 8 - DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE	9
ART. 9 - CONFLITTO DI INTERESSI E POTERE SOSTITUTIVO	9
<b>TITOLO III – I CANALI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE</b>	<b>10</b>
ART. 10 - SEGNALAZIONE ATTRAVERSO I CANALI "INTERNI" DELL'ATS DI BERGAMO	10
<b>TITOLO IV – VERIFICA ED ESITO DELLE SEGNALAZIONI</b>	<b>12</b>
ART. 11 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	12
<b>TITOLO V - MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE</b>	<b>14</b>
ART. 12 - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	14
ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	14
ART. 14 - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 15 - TUTELA DA MISURE RITORSIVE	16
ART. 16 - LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA	18
ART. 17 - LE MISURE DI SOSTEGNO	18
ART. 18 - DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI	18
<b>TITOLO VI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO</b>	<b>18</b>
ART. 19 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO	18

<b>TITOLO VII - ALTRE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE</b>	<b>19</b>
ART. 20 - SEGNALAZIONE ALL'ANAC ("IL CANALE ESTERNO")	19
ART. 21 - DIVULGAZIONE PUBBLICA	19
ART. 22 - DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE	20
<b>TITOLO VIII – RESPONSABILITÀ E SANZIONI</b>	<b>21</b>
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	21
ART. 24 - VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO	21
<b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>21</b>
ART. 25 - MODALITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE	21
ART. 26 - TEMPO E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	21
ART. 27 - REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO	21
ART. 28 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	21
ART- 29 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
<b>APPENDICE NORMATIVA</b>	<b>23</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>25</b>
<b>ACRONIMI</b>	<b>26</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>27</b>

## Premessa

In Italia, l'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla legge n. 190/2012<sup>1</sup>. In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge, ha inserito l'art. 54-bis all'interno del decreto legislativo n. 165/2001<sup>2</sup>, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Nel corso del tempo, la normativa sul *whistleblowing*, in ambito pubblico, è stata potenziata dal D.L. n. 90/2014<sup>3</sup> e dalla L. n. 179/2017<sup>4</sup> introducendo specifiche misure a tutela dei whistleblowers. Nell'ottica di un progressivo rafforzamento dell'istituto anche l'ANAC ha emanato specifiche linee guida (determina n. 6/2015 e delibera n. 469/2021).

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24<sup>5</sup> che ha recepito a livello nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, la materia è stata ulteriormente novellata, introducendo disposizioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, superando le precedenti disposizioni in materia.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Alla luce delle intervenute novità legislative, l'ANAC ha predisposto specifiche Linee Guida - di cui alla Delibera n. 311/2023<sup>6</sup> del 12 luglio 2023 - con l'obiettivo di fornire indicazioni per la gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità, nonché indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi "interni".

Con il presente regolamento, l'ATS di Bergamo intende conformarsi a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC.

---

<sup>1</sup> Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

<sup>2</sup> Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti».

<sup>3</sup> Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari che trasferisce all' ANAC le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190».

<sup>4</sup> Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

<sup>5</sup> D. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023 n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali». (Decreto whistleblowing)

<sup>6</sup> Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne»

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Scopo del regolamento

Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare la procedura di segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (*whistleblowing*) pervenute tramite il “*canale interno*” relativo alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 24/2023 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'ATS di Bergamo al fine di garantire un'adeguata tutela del soggetto che segnala illeciti (*Segnalante o Whistleblower*).

Nel presente regolamento non vengono disciplinate le procedure relative alle segnalazioni “esterne”, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni riguardanti le ritorsioni che i segnalanti ritengano di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e, in generale, alla normativa di riferimento.

Il presente regolamento è da intendersi sostitutivo del “*Regolamento per la gestione della segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti dell'ATS di Bergamo e relative forme di tutela*” adottato con delibera del Direttore generale n. 923 del 28 ottobre 2021.

## TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti che possono segnalare illeciti fruendo delle tutele previste per il *whistleblower*, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, sono:

- i dipendenti dell'ATS di Bergamo (di seguito ATS) ed equiparati, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. n. 81/2017<sup>7</sup>, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile<sup>8</sup> e all'articolo 2 del d. lgs. n. 81 del 2015<sup>9</sup>, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ATS;
- i lavoratori e/o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ATS;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore dell'ATS;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ATS;

---

<sup>7</sup> Legge 22 maggio 2017 n. 81: “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi nei luoghi del lavoro subordinato*”. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;

<sup>8</sup> Art. 409 c.p.c.: Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);

<sup>9</sup> Decreto legislativo 15 maggio 2015 n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali.

- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ATS.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica non solo se la segnalazione, avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando la segnalazione avvenga in presenza di tali situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con l'ATS, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in vigore del rapporto giuridico;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 24/2023, la tutela è riconosciuta anche a quelle categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:

- facilitatore<sup>10</sup>, ovvero colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

### **Art. 3 - Ambito oggettivo della segnalazione**

L'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 24/2023, stabilisce che sono oggetto di segnalazione, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse nell'ATS di Bergamo, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di "fondati sospetti".

Possono essere oggetto di segnalazione interna anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. attività di occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

In particolare, tra le fattispecie di violazioni tipizzate dalla normativa vigente rientrano:

- violazioni di normative nazionali:
  - a) illeciti civili, amministrativi, penali e contabili<sup>11</sup>
- violazioni di normativa europea:
  - a) illeciti commessi in violazione della normativa dell'EU indicata nell'Allegato 1 al d. lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione

---

<sup>10</sup> Facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (es. il collega di ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione oppure il collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale) – cfr. art. 2, co.1, lett. h) d. lgs. n. 24/2023.

<sup>11</sup> Cfr. art. 2, comma 1, lettera a), n. 1 d.lgs. n. 24/2023.

(anche -come evidenziato da ANAC nelle linee guida, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi<sup>12</sup>;

- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea)<sup>13</sup>;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE<sup>14</sup>.

#### **Art. 4 - Segnalazioni escluse dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023 NON può essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che attengono ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, che costituiscono oggetto di altre procedure (es. Comitato Unico di Garanzia ecc.);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono altresì ricomprese, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). Tali segnalazioni non saranno prese in considerazione dal RPCT.

Sul punto, si evidenzia, che il RPCT non tutela diritti ed interessi individuali; non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia, non fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante, non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante.

---

<sup>12</sup> A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

<sup>13</sup> Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

<sup>14</sup> Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza. Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso.

## **Art. 5 - L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante**

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico<sup>15</sup>. Il “contesto lavorativo” deve essere inteso in senso ampio non solo riferito al rapporto di lavoro “in senso stretto”. Occorre, infatti, considerare anche coloro che hanno instaurato con l'ATS altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ATS (nel quale il primo opera), relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

## **Art. 6 - Gli elementi e le caratteristiche della segnalazione**

È necessario che la segnalazione “interna” sia il più possibile circostanziata al fine di consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità e altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. Tale specificazione è importante nel caso in cui la segnalazione giunga ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli previsti dal presente regolamento.

---

<sup>15</sup> “Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## **Art. 7 - Le segnalazioni anonime e la loro trattazione**

Le segnalazioni effettuate in forma anonima, cioè quelle dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate come segnalazioni ordinarie e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Tuttavia, le misure di protezione si applicano nei casi di segnalazione anonima, quando il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni<sup>16</sup>.

A tale scopo, qualora l'ATS di Bergamo, riceva segnalazioni attraverso "canali interni" è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo quanto previsto al paragrafo 26 del presente regolamento.

## **Art. 8 - Destinatario della segnalazione**

In conformità a quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2019/1937, l'unico soggetto che può ricevere le segnalazioni di *whistleblowing*, con le connesse garanzie di protezione del segnalante, è il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Le segnalazioni devono essere trasmesse al RPCT attraverso il canale "interno" secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

Nel caso in cui le segnalazioni pervengano a soggetto interno diverso dal RPCT (superiore gerarchico<sup>17</sup>, Direttore, organismi di controllo interno, od altri), il ricevente della segnalazione, ove il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa<sup>18</sup>, è tenuto a trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata quale segnalazione ordinaria e come tale gestita.

## **Art. 9 - Conflitto di interessi e potere sostitutivo**

Nel caso in cui la segnalazione coinvolga il RPCT o questo si trovi comunque in una condizione di conflitto di interessi, la gestione della segnalazione è demandata al Direttore amministrativo dell'ATS. Qualora anche il Direttore amministrativo dovesse trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ne informa il Direttore generale al fine di individuare un soggetto sostituto nella gestione della segnalazione dotato dei requisiti di imparzialità e indipendenza.

In caso di impedimento o assenza temporanea, il RPCT è sostituito dal Direttore amministrativo.

---

<sup>16</sup> Cfr. art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 *"Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza"*.

<sup>18</sup> A titolo esemplificativo la volontà può desumersi dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia.

### TITOLO III – I CANALI E LE MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

#### Art. 10 - Segnalazione attraverso i canali “interni” dell’ATS di Bergamo

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, l’ATS di Bergamo ha attivato i canali “interni” per il ricevimento delle segnalazioni individuando le seguenti modalità:

- in forma scritta, con modalità informatiche attraverso una apposita piattaforma informatizzata o anche in modalità cartacea;
- in forma orale, alternativamente in modalità telefonica o mediante incontro diretto (su richiesta).

In particolare, le segnalazioni in forma scritta possono essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a) **mediante piattaforma informatica, altamente raccomandata, da utilizzarsi in via prioritaria e da preferire ad ogni altro canale interno**, accessibile dal sito istituzionale aziendale. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta tramite la compilazione del **modulo on line attraverso l'apposita piattaforma informatica dedicata**<sup>19</sup> reperibile nella rete intranet aziendale e nella rete internet in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità/Whistleblowing”;
  - cliccando il seguente link si accede al servizio dedicato al whistleblowing <https://www.ats-bg.it/modulo-mediante-piattaforma-informatica>;
  - la procedura tramite strumenti di crittografia garantisce la piena riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore della persona coinvolta o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
  - il segnalante è tenuto a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le “sezioni” del modulo on line fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero di quelle facoltative;
  - al momento dell'invio della segnalazione, la piattaforma genera un **codice "identificativo univoco" o "key code" di 16 cifre** che il segnalante deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare lo stato dell'istruttoria della pratica, dialogare con il RPCT rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti e conoscere i relativi esiti;
  - Per motivi di sicurezza, in caso di smarrimento, non è possibile procedere al recupero del codice e occorre formalizzare una nuova segnalazione. È onere del segnalante averne adeguata cura.
  - Il sistema garantisce l'informativa automatica al segnalante circa la presa in carico della segnalazione, la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria, possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto di segnalazione.
  - L'applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al segnalante della chiusura della istruttoria. Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla

---

<sup>19</sup> Nello specifico, l'ATS di Bergamo si avvale dell'apposita piattaforma per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni messa a disposizione da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa, nell'ambito del progetto WhistleblowingPA. La piattaforma è conforme alla normativa vigente e garantisce - attraverso il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte.

Al fine di garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, l'ATS ha previsto la figura del Custode dell'identità.

- Il custode dell'identità del segnalante è lo stesso RPCT

- La segnalazione è accessibile esclusivamente dal RPCT L'applicativo tutela l'identità del segnalante, impedendo al RPCT di verificare la sua identità, che potrà essere svelata, solo nei casi previsti dalla legge, a seguito di "sblocco".

**IN ALTERNATIVA, in via assolutamente residuale, sconsigliata e non raccomandata:**

**b)** le segnalazioni attraverso i canali "interni" possono essere presentate con le seguenti ulteriori modalità:

- **in forma cartacea**, tramite servizio postale o tramite il servizio di posta interna: in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza dei dati personali e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, è necessario che la segnalazione venga effettuata compilando l'apposito modulo, disponibile sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale, da compilarsi in ogni sua parte (allegato 1) e parte integrante del presente regolamento). Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione è necessario che la segnalazione venga inserita in distinte buste chiuse:

- nella prima busta: dovrà essere inserito il "Modulo A" – Dati personali - compilato con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

- nella seconda busta: dovrà essere inserito il "Modulo B" – Segnalazione - debitamente compilato, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;

- nella terza busta: entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ATS di Bergamo", ed il plico dovrà essere inviato all'Ufficio Protocollo dell'ATS di Bergamo in Via Gallicciolli, 4 - 24121 BERGAMO (BG), che verrà poi trasmesso, senza ritardo, al RPCT. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale dell'ATS, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Si evidenzia, al riguardo, che i plichi privi della suddetta locuzione "riservata /personale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al d. lgs. n. 24/2023.

**c) - in forma orale, in modalità telefonica**: il segnalante può effettuare la segnalazione in forma orale rivolgendosi al RPCT al numero telefonico dedicato e pubblicato sul sito istituzionale. Il segnalante è tenuto a dare chiara specificazione che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. La segnalazione sarà documentata a cura del RPCT -previo consenso del segnalante- tramite apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante. Il segnalante sarà inoltre tenuto a fornire un proprio contatto al fine di mantenere le necessarie interlocuzioni e consentire al RPCT di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione.

**d) - incontro diretto con il RPCT**: il segnalante può effettuare, previo appuntamento, un incontro, in via riservata, con il RPCT. In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità. La segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro e apporvi la propria sottoscrizione. Il verbale dovrà dare atto anche di una eventuale documentazione prodotta a supporto.

Relativamente alle segnalazioni pervenute in forma orale (modalità telefonica / incontro diretto), il RPCT provvederà a protocollare la segnalazione, attribuendo un codice progressivo, su un apposito registro dedicato, visibile esclusivamente dal RPCT stesso.

Pervenuta la segnalazione secondo una delle modalità sopra descritte, il RPCT rilascerà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni, dalla data di ricezione; per quanto attiene alle segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il RPCT o in modalità telefonica la sottoscrizione del verbale soddisfa l'adempimento.

Pervenuta la segnalazione secondo una delle modalità sopra descritte, il RPCT provvederà a comunicare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione, entro sette giorni, dalla data di ricezione della stessa.

## **TITOLO IV – VERIFICA ED ESITO DELLE SEGNALAZIONI**

### **Art. 11 - Modalità di gestione della segnalazione**

Il RPCT nel gestire la segnalazione è tenuto al rispetto delle indicazioni attuate dal legislatore per assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione e la tutela delle persone segnalanti. In particolare:

#### **a) Esame preliminare della segnalazione (preistruttoria)**

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT, ricevuta la segnalazione, procede a dare avviso al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione (entro sette giorni dalla data della sua acquisizione) e nel rispetto di tempistiche ragionevoli (di norma, trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione della ricezione della segnalazione al segnalante) procede ad una prima analisi del contenuto dei fatti segnalati (preistruttoria) verificando la riconducibilità della segnalazione all'istituto del whistleblowing e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti nella normativa vigente per poter accordare al segnalante le tutele spettanti al whistleblower.

Tuttavia, qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante, opportune integrazioni, inclusa l'audizione orale del segnalante e di altre persone da lui indicate, assegnando un termine per provvedervi. Trascorso tale termine, in assenza di riscontro da parte del segnalante, il RPCT può procedere all'archiviazione, dandone motivazione.

Concluse le valutazioni preliminari, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il RPCT archivia la segnalazione perché inammissibile<sup>20</sup> dandone motivazione al segnalante.

Diversamente, il RPCT procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

---

<sup>20</sup> La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dal RPCT per i seguenti motivi:

- qualora concerne rivendicazioni a carattere esclusivamente personale o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, ovvero all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, prive di impatti per l'integrità dell'amministrazione;
- qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta improcedibilità o infondatezza della segnalazione per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- manifesta incompetenza dell'ATS sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

#### **b) Verifica delle segnalazioni (istruttoria)**

Il RPCT, una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, è tenuto ad avviare l'istruttoria interna sui presunti fatti e sulle presunte condotte segnalate. Innanzitutto, il RPCT è tenuto a compiere una prima deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione stessa. A tal fine, il RPCT:

- può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale della piattaforma informatica dedicata, o anche di persona, se il segnalante acconsente. Ove necessario il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone (se indispensabile anche esterne all'ATS) tramite audizione e altre richieste, avendo sempre cura di non rivelare, neppure indirettamente, l'identità del segnalante.

- In caso di stretta necessità il RPCT può trasmettere estratti della segnalazione accuratamente anonimizzati, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di novanta giorni che decorrono dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza del termine dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione. Laddove si renda necessario, e se ricorrono giustificate e motivate ragioni, il termine di novanta giorni, può essere prorogato dal Direttore Generale su motivata richiesta del RPCT.

#### **c) Esito del procedimento di verifica delle segnalazioni (provvedimento conclusivo dell'istruttoria)**

Fermo restando che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, in quanto si tratta di accertamenti di competenza dei soggetti a ciò preposti all'interno dell'ATS ovvero di competenza della magistratura, qualora a seguito dell'attività svolta, il RPCT, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora, invece, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, provvederà a rivolgersi, immediatamente, agli organi preposti interni o enti/istituzione esterne, ognuno secondo le rispettive competenze.

In particolare, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) comunicare l'esito dell'istruttoria al Responsabile della struttura di appartenenza del segnalato, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 3) segnalare al titolare dell'azione disciplinare eventuali illeciti disciplinari;
- 4) segnalare alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti a adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Azienda o a prevenire ulteriori illeciti.

Nella eventuale trasmissione della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, il RPCT avrà cura di evidenziare che la segnalazione è pervenuta da un soggetto a cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza come prevista dalla normativa. L'identità del segnalante verrà quindi rivelata all'autorità giudiziaria (ordinaria o contabile) solo su espressa richiesta di quest'ultima, e previa comunicazione al segnalante.

Nella eventuale trasmissione dell'esito dell'istruttoria al soggetto titolare dell'azione disciplinare (dirigente o Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, UPD), il RPCT non deve

allegare la segnalazione se la notizia dell'illecito disciplinare possa fondarsi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Se i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare si fondano in tutto o in parte sulla segnalazione, il RPCT trasmette al titolare dell'azione disciplinare la segnalazione accuratamente anonimizzata, in modo tale che non sia possibile risalire neppure indirettamente all'identità del segnalante.

Ove il titolare dell'azione disciplinare ritenga che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato chiede al RPCT di acquisire il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Salvo che il segnalante abbia preventivamente espresso il suo consenso a rivelare la propria identità al titolare dell'azione disciplinare, entro tre giorni lavorativi, il RPCT interpella il segnalante chiedendogli di comunicare, entro i successivi cinque giorni, se acconsenta o non acconsenta alla rivelazione della sua identità. Se il segnalante acconsente espressamente, il RPCT comunica senza ritardo la sua identità al titolare dell'azione disciplinare; diversamente comunica il diniego o la mancata risposta del segnalante. Il RPCT informa il segnalante circa l'esito dell'istruttoria entro tre giorni lavorativi dalla conclusione della stessa.

## **TITOLO V - MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE**

### **Art. 12 - Forme di tutela del whistleblower**

Il d. lgs. n. 24/2023 riconosce al whistleblower tre tipi di tutela:

- a) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione;
- b) la tutela da eventuali ritorsioni eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- c) l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), violi disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, riveli informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata;
- d) misure di sostegno

### **Art. 13 - Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante**

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, deve essere garantita la protezione dell'identità del segnalante, che riguarda non solo il suo nominativo, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione dello stesso. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

La tutela della riservatezza va assicurata anche nell'ambito del procedimento penale, del procedimento dinanzi alla Corte dei conti e del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 24/2023. In particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del

segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).

- nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rilevata sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso<sup>21</sup> (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174). Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini contabili, l'Autorità contabile chieda al RPCT (o all'ANAC), per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT fornirà tale indicazione, avvertendo il segnalante.
- nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato dall' Agenzia nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti la stessa. Se l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'identità può essere rilevata, previo consenso del segnalante e previa comunicazione in forma scritta a quest'ultimo delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Il trattamento di questi elementi va, quindi, improntato alla massima cautela.

È fondamentale che l'Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali (a partire dall'oscuramento dei dati personali, non solo del segnalante, ma anche degli altri soggetti (es. facilitatore, segnalato, persone menzionate nella segnalazione, ecc.) la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d. lgs. n. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata.

La violazione dell'obbligo di riservatezza prevista dall'art. 12 del d. lgs. n. 24/2023 è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 14 - Il trattamento dei dati personali**

I dati personali del segnalante e del segnalato, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, devono avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679)<sup>22</sup>.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

---

<sup>21</sup> Cfr. art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

<sup>22</sup> In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d. lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e al d.lgs. n. 51/2018 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

Il RPCT e tutti i soggetti interessati nell'istruttoria della segnalazione hanno cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato al fine di proteggere entrambi dai rischi cui in concreto tali soggetti sono esposti, avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase dell'inoltro della segnalazione a terzi.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o se raccolti accidentalmente, sono cancellati.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata<sup>23</sup> - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati [ossia il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), il diritto a rettificarli (art. 16 GDPR), il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio (art. 17 GDPR), il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 GDPR) e quello di opposizione al trattamento anche profilato art. 21 e 22 GDPR)]<sup>24</sup>. Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

#### **Art. 15 - Tutela da misure ritorsive**

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, anche "solo tentata o minacciata", avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per ritorsione<sup>25</sup> si intende *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*<sup>26</sup>. Oltre a quelle espressamente indicate nell' art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023, (cfr. nota 26) possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

---

<sup>23</sup> Ciò tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato di cui al comma 1 lett. [...] f) ai sensi dell'art. 2, undecies, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003.

<sup>24</sup> Si tratta nello specifico dei diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679

<sup>25</sup> Art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. n. 24/2023

<sup>26</sup> A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17, co. 4, d. lgs. n. 24/2023 costituiscono ritorsioni: a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti; b) retrocessione di grado o mancata promozione; c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di demerito o referenze negative; f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; n) annullamento di una licenza o di un permesso; o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

I soggetti di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023 che ritengono di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, devono dare comunicazione esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse sia conseguenti alla segnalazione. Se la segnalazione di misure ritorsive pervenga al RPCT attraverso il canale di segnalazione "interno" anziché ad ANAC, il RPCT stesso deve informare il segnalante che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.

Le condizioni per l'applicazione delle tutele del presente articolo sono subordinate ad alcuni condizioni e requisiti: il segnalante, al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 24/2023; deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra segnalazione/divulgazione/ denuncia effettuata e le misure ritorsive subite; la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023. In difetto di tali condizioni

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;

- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia (art 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o comunque per i medesimi reati commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa<sup>27</sup>.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.<sup>28</sup>

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, da parte dell'Agenzia, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Le comunicazioni di ritorsione ad ANAC possono essere presentate anche dai facilitatori, dalle persone del medesimo contesto lavorativo, dai colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante e anche da soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

È a carico dell'Agenzia dimostrare che le misure ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti ritorsivi adottati dall'Agenzia in violazione delle disposizioni normative sono nulli. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

---

<sup>27</sup> Cfr. art. 16, co.3, d.lgs. n. 24/2023.

<sup>28</sup> Cfr. art. 16, co.3, d.lgs. n. 24/2023.

### **Art. 16 - Limitazioni della responsabilità per chi segnala**

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* sveli notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, del segreto professionale, dei segreti scientifici o industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà e di lealtà (art. 2015 c.c.) altresì violi disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o riveli informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Condizioni che devono ricorrere perché l'esclusione della responsabilità operi sono:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d. lgs. n. 24/2023 ai sensi dell'art. 16 e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023).

### **Art. 17 - Le misure di sostegno**

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore ha previsto misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito da parte di Enti del Terzo settore sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato<sup>29</sup>.

L'ANAC gestisce l'elenco (pubblicato sul proprio sito istituzionale) degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

### **Art. 18 - Divieto di rinunce e transazioni**

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 24/2023, sono vietati gli atti di rinunce e transazioni, integrali e parziali, che hanno ad oggetto il diritto di effettuare le segnalazioni e/o le tutele previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023, salvo quelle effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, del Codice civile<sup>30</sup>. In questi casi, la circostanza che tali atti vengano conclusi dinanzi ad organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialità, consente di considerare maggiormente tutelata la posizione del soggetto che rinuncia o transige, anche in termini di maggiore genuinità e spontaneità del consenso.

## **TITOLO VI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO**

### **Art. 19 - Tutela della riservatezza del segnalato**

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni sono adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato e per evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale del soggetto. Pertanto, il RPCT dovrà adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non

---

<sup>29</sup> Cfr. art. 18, d. lgs. n. 24/2023

<sup>30</sup> Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art.410 c.p.c.); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).

solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'Agenzia in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.<sup>31</sup>

A sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9, del d.lgs. n. 24/2023 ha altresì riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

## TITOLO VII - ALTRE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso altre modalità di segnalazione solo se sussistono determinati presupposti di seguito indicati.

### **Art. 20 - Segnalazione all'ANAC ("il canale esterno")**

Sono consentite segnalazioni esterne all'ANAC alle condizioni e nei casi esplicitati nell'art. 6 e ss. del d. lgs. n. 24/2023.

In particolare, i soggetti che sono venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di condotte illecite, ove ne ricorrano i presupposti, possono segnalarle all'ANAC, attraverso la piattaforma consultabile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito<sup>32</sup>;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione<sup>33</sup>;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse<sup>34</sup>.

### **Art. 21 - Divulgazione pubblica**

L'art. 2, comma, 1, lett. f) d.lgs. n. 24/2023) introduce la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso la divulgazione pubblica. Con essa sono rese di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di

---

<sup>31</sup> Cfr. art. 12, co.7, d. lgs. n. 23/2024.

<sup>32</sup> Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito.

<sup>33</sup> Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza).

<sup>34</sup> Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

raggiungere un numero elevato di persone, le informazioni sulle violazioni. La divulgazione pubblica è consentita solo alle condizioni previste dall' art. 15 del d.lgs. n. 24/2023, ovvero:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna all'ATS la quale non ha fornito riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione) ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, senza ottenere riscontro (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse<sup>35</sup>;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito<sup>36</sup>.

#### **Art. 22 - Denuncia all'Autorità giurisdizionale**

È sempre possibile rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Si precisa che, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p.<sup>37</sup> e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si richiama, altresì, gli obblighi derivanti dalla seguente disposizione:

- l'art. 52 del codice della giustizia contabile (d. lgs. n. 174/2016)<sup>38</sup> dispone che: *“ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente”*.

---

<sup>35</sup> Ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;

<sup>36</sup> Ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

<sup>37</sup> Art. 331 c.p.p.: 1. *“I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia stata individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”*.

<sup>38</sup> Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124

## **TITOLO VIII – RESPONSABILITA' E SANZIONI**

### **Art. 23 - Responsabilità del segnalante**

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonti di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

### **Art. 24 - Violazioni degli obblighi del regolamento**

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio ferme restando, a seconda della fattispecie, altre forme di responsabilità più gravi.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 - Modalità di sensibilizzazione delle procedure di segnalazione**

Successivamente alla formale approvazione del presente regolamento, il RPCT dà notizia dell'adozione del sistema di gestione delle segnalazioni interne ed esterne, nella *home page* del sito istituzionale dell'ATS e tramite la bacheca elettronica aziendale ([bacheca.istituzionale@ats-bg.it](mailto:bacheca.istituzionale@ats-bg.it)).

Il presente regolamento è pubblicato a cura del RPCT, nella sezione "Amministrazione trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione > Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del sito internet istituzionale dell'ATS di Bergamo, ai sensi del d.lgs. n. 33/2023.

La sensibilizzazione del personale all'istituto del whistleblowing e le istruzioni per utilizzare i canali di trasmissione delle segnalazioni vengono fornite in occasione di ogni iniziativa formativa organizzata da ATS in materia di prevenzione della corruzione.

### **Art. 26 - Tempo e modalità di conservazione della documentazione**

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli art. 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 679/2016 e art. 3, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 51/2018. Si osservano le modalità di conservazione di cui agli art. 3 e 4 in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche dei canali di segnalazioni disponibili e alla tipologia di segnalazione effettuata.

### **Art. 27 - Revisione periodica del regolamento**

Il regolamento potrà essere sottoposto a revisione periodica, a fronte di aggiornamenti della normativa vigente o di eventuali esigenze che dovessero sopraggiungere anche sulla base dei dati di esperienza conseguenti alla sua applicazione.

### **Art. 28 - Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. n. 24/2023 e alle linee guida ANAC.

#### **Art- 29 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

L'ATS di Bergamo fornisce ai segnalanti le informazioni sul trattamento dei loro dati personali previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679. L'informativa privacy – segnalazioni di violazioni del diritto dell'unione e delle disposizioni normative nazionali è pubblicata a cura del RPCT nella sezione "Amministrazione trasparente" / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione del sito internet istituzionale dell'ATS.

## APPENDICE NORMATIVA

**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24** – *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.*

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2019, (UE 2019/1937)** riguardante *«La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione»* (in G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17–56)

**DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101** *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*

**DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018** recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.*

**DELIBERA ANAC n. 311/2023 del 12 luglio 2023** *«Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne»*

**LEGGE 30 novembre 2017, n. 179** *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.*

**LEGGE 22 maggio 2017 n. 81** *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi nei luoghi del lavoro subordinato”.*

**DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174** *“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/4/CE*

**DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2015 n. 81** *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.*

**DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 90** – convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – *«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari che trasferisce all' ANAC le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190.*

**DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33** – *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.*

**D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** - *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*

**Legge 6 novembre 2012, n. 190** – *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.*

**Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, rubricato *«Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti».*

**DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196** recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*

**Legge 7 agosto 1990, n. 241** – *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

## DEFINIZIONI

“whistleblower” (segnalante) è colui che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo;

“whistleblowing” (segnalazione) è l’attività di segnalazione, scritta o orale, di possibili rischi d’irregolarità o di episodi di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è a tutti gli effetti, uno dei più rilevanti strumenti di prevenzione, per tale ragione è una manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione;

“facilitatore” una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

“persone del medesimo contesto lavorativo” del segnalante che è legato ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

“colleghi di lavoro” del segnalante coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

“segnalazione interna” la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all’interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;

“segnalazione esterna” la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;

“divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente” il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;

“ritorsione” qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante.

## **ACRONIMI**

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

ATS: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di cui alla L. 6 agosto 2021, n. 113

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

D.lgs.: Decreto legislativo

L.: Legge

## **ALLEGATI**

Allegato n. 1 - Modulo per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali

- Modulo per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali – Modulo A (busta 1) - DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE;

- Modulo per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali – Modulo B (busta 2) – SEGNALAZIONE